



Città di Enna

C. F. 00100490861 P.zza Coppola 2 – TEL. 0935 40111 – FAX 0935 500403

IL SINDACO

AREA 2 – TECNICA E DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA
DIRIGENTE ARCH. ING. VENERANDO RUSSO

ORDINANZA SINDACALE

Publicata all'albo On-Line dal 01/03/2022 al 15/03/2022

ORDINANZA n. 6 del 28/02/2022	Pratica n. 85546 del 25.02.2022 Documento n. 1099639
-------------------------------	---

Oggetto: Manutenzione alberi pericolanti in prossimità di strade ed aree pubbliche

IL SINDACO

Preso atto che sul territorio comunale sono presenti piante ad alto fusto su terreni privati posti nelle immediate vicinanze, di edifici pubblici, strade, impianti tecnologici ed esercizi di pubblico servizio, viali ed aree comunali ad uso pubblico ovvero pubbliche, le quali risultano essere spesso ammalorate suscettibili di caduta o collocate in posizioni pericolose in quanto i rami, protendenti sulla sede viaria, limitano la visibilità e nascondono i segnali stradali, interferendo, quindi, con la corretta funzionalità della strada;

Che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti raffiche di vento o copiose nevicate cui è interessato il territorio Comunale;

Considerato che i recenti eventi metereologici hanno sollecitato fortemente le alberature e ne hanno diminuito la stabilità comportando un potenziale pericolo per la pubblica incolumità;

Viste le innumerevoli segnalazioni ricevute, pervenute da privati cittadini, di alberature, su terreni di proprietà privata, potenzialmente pericolose;

Preso atto che si rende necessario e urgente disporre a tutela della pubblica e privata incolumità, l'abbattimento d'urgenza delle alberature pericolose o potenzialmente pericolose per rischio cedimento, la cui sicurezza risulti manifestamente pregiudicata, riscontrabile anche solo con controllo visivo in ragione del fatto che in caso di schianto possano raggiungere aree pubbliche o aperte al pubblico nonché lo sgombero dalle aree pubbliche o aperte al pubblico degli alberi caduti;

Considerato che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;

Ritenuto che gli interventi sopra detti, in ragione dell'urgenza e per la tutela della pubblica e privata incolumità debbano essere attuati anche per gli alberi ricadenti in zona a vincolo ambientale paesaggistico o idrogeologico, previa comunicazione agli Enti competenti;

Ritenuto di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, data l'urgenza e la generalità dei destinatari cui è diretto il presente provvedimento;

Visti gli artt. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 del D.Lgs. n° 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;

Visto l'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1993, n. 495;

Atteso che a norma dell'art. 26, comma 6 del D.P.R. 16/12/1993, n. 495 la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 (sei) metri;

Visti gli artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;

Viste le leggi 07/08/1990 n. 241 e 11/02/2005 n. 15 e s.m.i.;

Visto gli articoli 50 e 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO di dover procedere all'adozione di Ordinanza in merito al taglio delle piante pericolanti lungo i bordi delle strade ed aree pubbliche, e ciò anche al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, in considerazione di fattori di rischio conseguenti a cattive condizioni atmosferiche;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

ORDINA

A tutti i proprietari e conduttori, di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, parcheggi ed in genere aree pubbliche o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio del Comune, di provvedere a quanto di seguito specificato:

- a) il taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risultino pericolose per la pubblica incolumità e per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni;
- b) il taglio dei rami e potatura regolare di siepi che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;
- c) la rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi;
- d) il monitoraggio costante dello stato delle alberature, con una frequenza tale da garantire in qualsiasi momento la pubblica incolumità

AVVERTE CHE

1. le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone, o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche;

2. è fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento;
3. l'amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spesa degli obbligati ove non fossero eseguite;
4. fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza;
5. in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del codice della strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;
6. il taglio delle alberature dovrà essere subordinato ad una comunicazione da presentare presso l'ufficio tecnico comunale indicando luogo, motivazione dell'abbattimento e specie tagliata, allegando relativa documentazione fotografica;
7. l'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale;

RAMMENTA ALTRESÌ

il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di polizia municipale coadiuvato dal servizio di protezione civile dell'ufficio tecnico, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

DISPONE ALTRESÌ

Del presente atto verrà data idonea pubblicità mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e mediante trasmissione al Comando Vigili Urbani, all'Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana di Enna, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna, al Distaccamento Forestale di Enna Bassa, al Comando dei Vigili del Fuoco, all'ANAS, alla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Enna al Libero Consorzio di Enna, all'ARPA di Enna, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, al Consorzio Ente Autodromo di Pergusa, alla Società EcoEnnaServizi srl, all'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente, all'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente - Comando del corpo forestale della Regione Siciliana, all'Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Il Dirigente dell'Area 2
F.to Arch. Ing. V. Russo

IL SINDACO
F.to Avv. Maurizio Dipietro